Pubblicato il 27/10/2016

Firmato digitalmente

N.01340 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 920 del 2016, proposto da:

Paola Tancredi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Fusari ed Ezio Guerinoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Alessia Barrasso, Andrea Bricola, Elisabetta Campi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'avviso pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in data 21 giugno 2016 contenente l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, e che ha tra l'altro disposto la non ammissione della ricorrente alle prove orali del "concorso per titoli ed esami finalizzato al

reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado" classi di concorso AB245 e AB25 (Inglese) entrambe afferenti all'ambito disciplinare 5, indetto con Decreto del Direttore Generale (MIUR/Dipartimento per l'Istruzione per il personale scolastico) n. 106 del 23 febbraio 2016;

b) dell'atto di valutazione da parte della commissione esaminatrice della prova scritta della ricorrente;

c) dell'elaborato scritto della ricorrente nelle parti in cui contiene a sua volta la valutazione della prova scritta da parte della commissione esaminatrice;

d) del verbale - non pubblicato sui sito internet della P.A. - con cui la commissione esaminatrice ha approvato la griglia di valutazione delle prove scritte;

e) della griglia di valutazione delle prove scritte per le classi di concorso AB24 e AB25 pubblicata in data 31 maggio 2016;

f) dell'atto di nomina della commissione giudicatrice delle classi di concorso AB24-AB25 (inglese), Decreto prot. n. 5795 del 17 maggio 2016 dell'Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte;

g) del Decreto prot. n. 9301 del 26 agosto 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con cui è approvata la graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 106/2016, per l'Ambito Disciplinare AD05 - Inglese - classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado e classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado, nonché della sua allegata graduatoria di merito;

h) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto;

e per la declaratoria in via cautelare del diritto della ricorrente alla partecipazione con riserva al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale

docente, quale disciplinato con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, e, in particolare, alla prova orale per le classi di concorso AB24 e AB25 (inglese), entrambe incluse nell'ambito disciplinare "5", fissando apposita sessione suppletiva previa - nel caso di accoglimento dei motivi di ricorso sulla illegittima composizione della Commissione - sostituzione dei commissari illegittimamente nominati nonché rivalutazione della prove scritte;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'Amministrazione si è costituita con memoria di stile e non ha depositato documentazione;
Ritenuto necessario, in relazione ai primi due motivi di ricorso ed ai fini della decisione sull'istanza cautelare, acquisire una dettagliata relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in ordine alla posizione dei commissari di concorso prof. Doretta Marengo e prof. Carmelina Maurizio, accompagnata dalla produzione dei rispettivi curricula professionali;
Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, mediante deposito nella Segreteria della Sezione;
Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;
Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. – Ufficio scolastico regionale del Piemonte dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi di cui sopra;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile nella sezione del sito denominata "Concorso docenti 2016 USR Piemonte"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di dieci giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda):

dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

rinvia alla camera di consiglio del 23 novembre 2016 per la trattazione dell'istanza cautelare.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Savio Picone

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

N. 00920/2016 REG.RIC.

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Maria Brigida Ruggiero, funzionario del Tar Piemonte, seconda sezione - attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessive n. 6 facciate inclusa la presente, tutte firmate dalla sottoscritta.

Torino, lì 27 ottobre 2017.

Maria Brigida Ruggiero Maria Brigida Ruggiero

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.